



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

PEC: protocollo@pec.comune.arizo.nu.it

PROTOCOLLO N. ~~3767~~ del 13/07/2022

ORDINANZA N. 35 DEL 13 luglio 2022

OGGETTO: Liberalizzazione, con limitazioni, degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

RILEVATO che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:

"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";

CONSIDERATO che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

VISTA la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che..."eventuali specifici atti provveduti mentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati

ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148”;

RILEVATO, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

DATO ATTO che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

ESAMINATA più dettagliatamente la seguente normativa:

1. Il comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella *tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*;
2. Il comma 2 dell’art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011, e nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;
3. L’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l’avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l’ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
4. Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica*;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura “di diritto”, sostanzialmente più ampio rispetto alla situazione attuale, che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base a future direttive regionali;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, fortemente urbanizzato, ove insistono numerose attività ricettive alberghiere e extralberghiere, e la presenza di una consistente flusso di turistici durante tutto l'arco dell'anno, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete, mentre è demandata alla libera scelta del gestore la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 25/08/1991, n. 287;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006 della Regione Sardegna L.R. 18/05/2006 n. 5, art. 22 - Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive Generali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 gli articoli:

* art. 50, comma 7 "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

* art. 54, comma 3, " il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi pubblici";

DISPONE

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, **con le limitazioni di seguito riportate**, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico:

1. Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura nei diversi periodi dell'anno e nelle seguenti fasce orarie:
 - Dal 1° novembre al 31 marzo di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 23,00 dalla domenica al giovedì;
 - Dal 1° novembre al 31 marzo di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e 24,00 dopo la mezzanotte, dal venerdì al sabato;

- Dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 24,00 dalla Domenica al giovedì;
- Dal 1 aprile al 30 giugno di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 01,00 dalla venerdì e sabato;
- Dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 02,00 dal venerdì al sabato.

Di conseguenza le attività di intrattenimento organizzate dagli esercenti o dalle Associazioni locali in piazze all'aperto sia pubbliche che private, devono essere realizzate in orari che rispettino la quiete ed il diritto al riposo della popolazione residente, pertanto devono svolgersi nei seguenti limiti di tempo:

Dalle ore 17,00 alle 24,00.

Eventuali estensioni, sia per l'orario di chiusura delle attività che delle manifestazioni in esse organizzate vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione ed almeno 5 giorni prima della data interessata;

Eventuali deroghe potranno essere concesse, a richiesta, in occasione delle feste e delle sagre paesane.

Devono, pertanto, intendersi **abrogati** i seguenti obblighi:

2. L'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Resta confermato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dalle ore 02,00 alle 06,00 ai sensi della legge 29/07/2010, n. 120.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

Gli agenti della forza pubblica, gli agenti di Polizia Locale e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971

n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia della presente Ordinanza viene inviata:

- All'Albo dell'Ente;
- All'Ufficio Polizia Municipale;
- All'Ufficio Tecnico;
- Ai Carabinieri di Belvi;
- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
- Alla Questura di Nuoro;
- Alla ASL di Nuoro;
- Alla Guardia di Finanza Comando Provinciale di Nuoro.

Dalla Residenza Municipale, 13 luglio 2022.

Il Sindaco
(Paolo Fontana)